



## **CIRCOLARE N° 35-2014 DEL 5 AGOSTO 2014**

### **NUOVE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI**

Sulla G.U. Serie generale - n. 174 del 29 luglio 2014 è stata pubblicata la “**Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido – DM 16 luglio 2014**”.

Il decreto norma la progettazione, costruzione ed esercizio sugli asili nido. Le disposizioni si applicano agli asili nido:

- di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguati alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

L'art. 6 (Disposizioni transitorie e finali) prevede un sistema articolato di entrata in vigore; l'adeguamento dovrà avvenire secondo la seguente tempistica:

- a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
- b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
- c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Sono inoltre stati pubblicati nella G.U. Serie generale n. 173 del 28 luglio 2014 anche i seguenti due decreti:

**DECRETO 17 luglio 2014** - *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superfici coperte accessibili al pubblico superiore a 5.000 m<sup>2</sup>.*

**DECRETO 18 luglio 2014** - *Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m<sup>2</sup>, e alle relative attività affidatarie.*